

CONTABILITÀ

Verifiche contabili di inizio anno

di Viviana Grippo

Con l'inizio dell'anno è necessario verificare, per ogni azienda, la corretta applicazione dei regimi contabili.

Occorrerà **distinguere le aziende** secondo il seguente schema:

- società di capitali: srl, spa e sapa,
- società di persone, enti non commerciali e ditte individuali,
- esercenti arti e professioni.

Per **le prime** è obbligatorio, a prescindere dal volume di affari, tenere la **contabilità ordinaria**, nessuna verifica andrà quindi effettuata in questo caso.

Per **le società di persone, enti non commerciali e ditte individuali**, il punto normativo di partenza è costituito dall'[**articolo 18 D.P.R. 600/1973**](#), secondo il quale per tali soggetti è prevista la possibilità di adottare un regime di **contabilità semplificata** nel caso in cui siano rispettati, nel periodo di imposta, i seguenti limiti di ricavi:

- **400.000 euro** per le **prestazioni di servizi** e
- **700.000 euro** per le **altre attività**.

Nel caso in cui vengano esercitate **sia attività di prestazione di servizi che altre attività** possono verificarsi due fattispecie, a seconda che il contribuente:

- **annoti separatamente i ricavi**,
- **non annoti separatamente i ricavi**.

Nel primo caso occorre far riferimento all'ammontare dei ricavi derivanti dall'**attività prevalente**, nel secondo devono essere considerate prevalenti le **attività diverse dalle prestazioni di servizi**, quindi vale il limite dei **700.000 euro** (vedasi [**risoluzione AdE 293/E/2007**](#)).

Per capire, quindi, se il limite dei ricavi è stato o meno superato è necessario comprendere quali sono i ricavi che interessano il calcolo; in generale, occorre ricordare che i ricavi vanno individuati in base al **principio di competenza** e che in caso di **inizio attività nell'anno**, è necessario **ragguagliare** ad anno i ricavi presunti ([**articolo 18, comma 7, D.P.R. 600/1973**](#)).

Tuttavia, tenuto conto che la legge di Bilancio 2017 ha introdotto, a decorrere dallo stesso anno, il **"regime improntato alla cassa"** per i **contribuenti semplificati**, i soggetti che al 1° gennaio 2017 applicavano già il regime di contabilità semplificata dovranno rifarsi, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il mantenimento del suddetto regime:

- ai **ricavi incassati nel periodo di imposta 2017** se adottano il **criterio di cassa**,
- ai **ricavi risultanti dalle fatture registrate nel 2017** se adottano il **criterio della registrazione**.

Nel caso in cui il contribuente superi la soglia dei ricavi nel singolo periodo di imposta egli sarà obbligato ad adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal **1° gennaio** del periodo di imposta successivo, quindi nel nostro caso dal trascorso 1° gennaio 2018.

In merito alle **periodicità delle liquidazioni iva**, occorre fare riferimento ai medesimi limiti previsti per l'adozione della **contabilità semplificata**. Cambia però il parametro di calcolo dei limiti, che, nel caso di tenuta della contabilità semplificata, è costituito dall'ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, mentre, per la liquidazione dell'iva, è rappresentato dal **volume d'affari** ai fini iva conseguito nel periodo di imposta precedente.

In tal caso il riferimento normativo è l'[articolo 7 D.P.R. 542/1999](#) il quale prevede che le imprese e i professionisti che nell'anno di imposta precedente abbiano realizzato un volume di affari non superiore a:

- 400.000 euro nel caso di prestazioni di servizi e
- 700.000 euro nel caso di altre attività

possano optare per la liquidazione dell'iva con cadenza trimestrale anziché mensile.

In caso di esercizio di prestazioni di servizi unitamente a altre attività occorre fare riferimento al maggior limite di euro 700.000.

Seminario di specializzazione

IL REGIME DI CASSA E I FORFETTARI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)